

**COMUNE DI BORGARELLO**

*Provincia di Pavia*

\*\*\*

**REGOLAMENTO  
PER L'EROGAZIONE DI  
PRESTAZIONI SOCIALI  
AGEVOLATE**

*Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 17.12.2010.*

**INDICE**

Capo I – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Determinazione del minimo vitale e sua applicazione

Capo II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 4 - Situazione economica

Art. 5 - Composizione del nucleo familiare

Art. 6 - Rilevanti variazioni della situazione economica

Capo III - PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE

Art. 7 - Competenze

Art. 8 - Attuazione dei servizi e partecipazione degli utenti al costo

Art. 9 – Parenti tenuti agli alimenti

Art. 10 - Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe

- competenze della Giunta Comunale

Capo IV - CONTROLLI

Art. 11 - Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive

Art. 12 - Controlli finalizzati alla rilevazione di errori ed elementi informativi comunque sanabili

Art. 13 - Dichiarazioni mendaci : provvedimenti conseguenti

Capo V - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Art. 14 - Segreto d'ufficio

Art. 15 - Acquisizione e trattamento dei dati personali.

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 17 - Norme integrative

Art. 18 - Prestazioni escluse

Art. 19 - Abrogazioni di norme

Art. 20 - Pubblicità del regolamento

Art. 21 - Entrata in vigore

## Capo I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

### *Art.1 - Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, le condizioni economiche richieste per l'accesso agevolato alle prestazioni ed ai servizi erogati dal Comune Borgarello.

### *Art.2 - Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del seguente regolamento si applicano ai servizi socio educativi, ai servizi scolastici ed ai servizi socio-assistenziali erogati dal Comune a varie categorie di cittadini, nonché alle prestazioni con contenuti assistenziali e alle agevolazioni tariffarie.

Per prestazioni e servizi si intendono:

- a) pre e post scuola, mensa e trasporto scolastico e servizi scolastici anche extra curricolari
- b) Centro Socio Educativo/Centro diurno
- c) Centro estivo diurno
- d) Telesoccorso
- e) Assistenza domiciliare anziani/trasporto anziani e disabili/pasti domicilio
- f) Integrazione rette di ricovero presso Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)
- g) Assistenza domiciliare minori e assistenza ricreativa per disabili e malati psichici
- h) Integrazione rette di frequenza presso Centri Diurni Integrati (CDI) (CDD)
- i) Minimo vitale
- j) Ogni altro nuovo servizio sociale che verrà attivato dall'amministrazione comunale

2. L'applicazione del regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni agevolate derivanti da disposizioni di leggi inerenti le funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale.

#### *Art. 3 – Determinazione del minimo vitale e sua applicazione*

1. Il minimo vitale rappresenta la condizione economica sotto la quale alle persone vengono a mancare le risorse economiche per far fronte alle più elementari incombenze della vita quotidiana e che il Comune di Borgarello si prende in carico impegnando l'Assessorato ai Servizi Sociali a predisporre un progetto personalizzato di intervento per accompagnare le persone e/o la famiglia al superamento della situazione di criticità.

2. Il minimo vitale per una persona corrisponde alla pensione minima INPS, lavoratori dipendenti ed autonomi, tenendo conto dell'incidenza della scala parametrica di equivalenza indicata dal Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 109 per il calcolo del coefficiente del nucleo stesso.

3. Per beneficiare degli aiuti assistenziali quali: riscaldamento, ticket sanitario, utenze, buono acquisto, occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto degli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti non sia superiore al minimo vitale stabilito dall'art. 3 comma 3 del presente regolamento.

4. La Giunta Comunale, ove la relazione del Servizio Sociale documenti che la persona o la famiglia si sottragga a partecipare al progetto di emersione, di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento, potrà sospendere e/o revocare la prestazione del minimo vitale.

## **Capo II – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

#### *Art. 4 - Situazione economica*

1. La compartecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall'amministrazione comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

2. La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al Decreto Legislativo n. 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni o modificazioni.

3. Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati, il genitore non verrà considerato appartenente al nucleo familiare, ma nel conteggio del reddito del nucleo entrerà anche il reddito derivante dagli assegni di mantenimento versati dall'ex coniuge, sia per il minore che per il coniuge stesso.

4. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione; in tal caso non potrà godere di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica.

#### *Art.5 – Composizione del nucleo familiare*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per nucleo familiare si intenderà quello definito dall'art. 2 comma 1 del D.L. 109/98.
2. Al nucleo familiare così definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Decreto Legislativo 109/98.
3. Per le prestazioni art. 2 lettera f) Integrazione rette R.S.A. e lettera h) Integrazione rette C.D.I. il nucleo familiare sarà composto da tutti gli obbligati ai sensi dell'art. 433 codice civile e seguenti (art. 438).

#### *Art.6 - Variazioni della situazione economica*

1. Qualora subentrino variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione della quota di compartecipazione ai costi o una nuova più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, l'utente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fini ISEE, previa analitica documentazione delle predette variazioni, può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva. Analoga dichiarazione può essere presentata a seguito della variazione del nucleo familiare.
2. L'efficacia della nuova dichiarazione è regolata dai singoli provvedimenti comunali che disciplinano l'organizzazione e l'accesso ai servizi.
3. Non rappresentano variazioni della situazione economica i trasferimenti a favore di terzi di beni patrimoniali e mobiliari effettuati dai componenti del nucleo familiare.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

### **Capo III - PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE**

#### *Art.7 - Competenze*

1. Le prestazioni sociali agevolate sono erogate previo accertamento, della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme che disciplinano il servizio stesso fino ad esaurimento dei fondi stanziati a bilancio.
2. Di quanto direttamente definito dagli uffici comunali, relativamente al valore dell'ISEE, calcolato secondo le modalità definite dall'art.2 del Decreto Legislativo n.109/98 e dal presente regolamento deve essere data contestuale informazione al richiedente mediante trasmissione allo stesso dell'attestazione ottenuta dal sistema informatico dell'Inps.
3. Il Comune può adottare, inoltre, tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle autodichiarazioni Isee nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (Caaf, ordini professionali, associazioni, etc.).

*Art.8 – Attuazione dei servizi e partecipazione degli utenti al costo*

1. L'attuazione dei singoli servizi avviene in base alle disponibilità del bilancio comunale.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali e prestazioni sociali agevolate, per l'utilizzo dei servizi a domanda individuale, valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche comunali, nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di aiuto ed al concorso tra risorse pubbliche e opera di volontariato.
3. Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla .
4. L'individuazione degli interventi e la puntuale definizione dei criteri di partecipazione, in conformità alla normativa vigente è demandata ai singoli provvedimenti comunali che, confrontate le organizzazioni sindacali, disciplinano l'organizzazione e l'accesso ai servizi.

*Art. 9 Parenti tenuti agli alimenti*

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati dall'Amministrazione Comunale, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nell'attuazione del progetto assistenziale in favore del parente, con eventuale assunzione diretta di responsabilità da parte loro nel far fronte, anche in parte e avendone i mezzi, alle esigenze di carattere economico espresse dal richiedente la prestazione sociale.
2. La situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti sarà calcolata come specificato all'art. 4 e seguenti del presente regolamento.
3. Qualora i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà a norma di legge, verso il richiedente per superare il suo stato di indigenza e verso gli obbligati affinché adempiano ai propri doveri.

*Art.10 - Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe - competenze della Giunta Comunale*

1. La Giunta Comunale a seguito del confronto con le O.O.S.S. più rappresentative determina periodicamente per ciascun servizio, la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa), sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento o nei documenti di programmazione economico/finanziaria, anche pluriennali dell'ente.
2. La Giunta Comunale a seguito del confronto con le O.O.S.S. più rappresentative potrà inoltre stabilire più fasce di reddito, suddivise in scaglioni a secondo delle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate.
3. Verrà altresì stabilito un reddito ISEE oltre il quale si paga la tariffa o retta massima e che potrà essere diversificato per servizio.
4. Con il provvedimento che disciplina l'organizzazione e l'accesso allo specifico servizio sarà definita anche una soglia ISEE pari al valore della pensione minima

inps, sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio.

## Capo IV - CONTROLLI

### *Art.11 - Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive*

1. Spetta, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo successivo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con la banca dati in possesso dell'Amministrazione e i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
2. Verranno effettuati controlli puntuali in tutti i casi in cui vi sia dubbio sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni ed in particolare in presenza dei seguenti indicatori di rischio:
  - a) elementi in grado di far supporre l'incoerenza o non veridicità delle informazioni o dei dati;
  - b) incompletezza delle informazioni;
  - c) indeterminatezza della situazione descritta con impossibilità di raffrontarla a documenti paragonabili;
  - d) lacunosità delle dichiarazioni.
3. I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse; questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.
4. Per le autocertificazioni dei cittadini stranieri disciplinate dall'art.5 del D.P.R. n. 403/1998, i controlli da effettuare all'estero devono comunque essere richiesti alle competenti autorità diplomatiche o consolari.
5. La richiesta da altre Pubbliche Amministrazioni deve essere inoltrata d'ufficio; l'interessato può a suo vantaggio documentare quanto dichiarato, trasmettendo anche attraverso strumenti telematici una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia in possesso.
6. Il Comune potrà inoltre attivare convenzioni o protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli sostanziali.

### *Art.12 - Controlli finalizzati alla rilevazione di errori ed elementi informativi comunque sanabili*

1. L'attività di controllo sulle certificazioni sostitutive deve essere in primo luogo finalizzata a rilevare la presenza di errori materiali su elementi informativi comunque sanabili.
2. Il servizio precedente dovrà pertanto verificare :
  - a) l'evidenza dell'errore (per es. dati anagrafici con cifre di nascita invertite);
  - b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
  - c) la possibilità di essere sanato d'ufficio precedente o direttamente dall'interessato con una dichiarazione integrativa; in tal caso si procederà – ove possibile – a far integrare la dichiarazione mediante un'ulteriore autocertificazione contenente gli elementi corretti, sottoscritta con le stesse modalità e da allegarsi all'atto originario.

*Art.13 - Dichiarazioni mendaci : provvedimenti conseguenti*

1. La dichiarazione falsa comporta:
  - a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
  - b) la responsabilità penale.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiva, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di 15 giorni dall'esito del controllo.
3. Il responsabile del servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni, tenuto conto delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare e dell'economicità dell'azione, ai sensi del vigente regolamento di contabilità comunale.

**Capo V - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI***Art.14 - Segreto d'ufficio*

1. Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possono venire a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, dei dati personali desumibili dalle dichiarazioni o dalle certificazioni ISEE, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilite dall'art.28 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

*Art.15 - Acquisizione e trattamento dei dati personali*

1. I dati forniti dai soggetti richiedenti prestazioni agevolate di cui al presente regolamento, sono raccolti e conservati presso gli uffici competenti nel pieno rispetto della Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e della L. 196/2003.
2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena dell'esclusione da ogni forma di agevolazione.
3. Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.135.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 della legge succitata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente titolare del trattamento dei dati.

## Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 16 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per la richiesta di prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento va presentata al Sindaco del Comune di Borgarello unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni. Essa deve contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.
2. Il richiedente inoltre, all'atto della domanda, deve dichiarare l'esistenza di parenti obbligati a prestare gli alimenti (art. 433 del Codice Civile), quando richiesto dai servizi erogati.
3. In caso di soggetti impossibilitati a presentare la domanda il Servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e/o Organizzazione del Volontariato.
4. Il richiedente deve dichiarare altresì di essere a conoscenza che sui dati resi possono essere eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e del DPCM 221/99 e successive modificazioni. Possono, inoltre, essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
5. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, di eseguire visite domiciliari allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto.

### Art.17 - Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### Art. 18 Prestazioni escluse

1. Il presente regolamento non disciplina la concessione di prestazioni agevolate e/o di contributi motivati da ragioni nelle quali non entra, in nessun modo, la valutazione della situazione economico/finanziaria del richiedente.

### Art. 19 – Abrogazione di norma

1. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutte le norme regolamentate in contrasto con lo stesso.

### Art. 20 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

*Art.21 - Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.